

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Ultima modifica: Martedì, 24 Febbraio 2026 13:33

Visite: 208408

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](#);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

[nota](Nota)

Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'art. 32 c. 2 disponeva per la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa l'entrata in vigore il 16 maggio 2009.[/nota]

[nota]Interpelli (0)

[Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013](#) - *Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate*

[Interpello n. 6/2018 del 18/07/2018](#) - *Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati[/nota]*